

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 agosto 2022.

Determinazione dei criteri sulla base dei quali individuare gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le università cui destinare i fondi previsti all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), punto 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che «il Ministero promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 20, comma 2»;

Visto l'art. 41, comma 2, lettera c-bis), punto 2) del citato decreto legislativo n. 26 del 2014, introdotto dall'art. 25, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale stabilisce che, all'onere derivante dall'attuazione dell'art. 37, comma 1, si provvede con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare, per l'80%, agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati o a enti pubblici va subordinata alla predeterminazione di criteri e modalità, cui le amministrazioni si debbono attenere, ad evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la parità del trattamento;

Visto l'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che istituisce, all'interno del Piano sanitario nazionale, un programma di ricerca sanitaria, adottato dal Ministro della salute, articolato in ricerca corrente e ricerca finalizzata;

Considerato che la ricerca corrente è attuata nell'ambito degli indirizzi del programma sanitario nazionale, approvati dal Ministro della salute, tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca nazionali;

Considerato che la ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale, attraverso progetti di ricerca approvati dal Ministro della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 settembre 2021, n. 233, concernente «Determinazione dei criteri sulla base dei quali individuare gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le università cui destinare i fondi previsti per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi» con cui sono stati individuati quindici soggetti destinatari dei fondi tra gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le università i quali, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 26 del 2014, fino a giugno 2022, hanno preso parte alla realizzazione di progetti di ricerca, finalizzata e corrente, concernenti le linee di ricerca di sanità animale e di benessere animale, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 26 del 2014, che prevedono procedure di ricerca e sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di un metodo sostitutivo al modello animale, approvati dal Ministro della salute nell'ambito dell'attività di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992;

Ritenuto ai fini dell'individuazione, per l'anno 2022, dei soggetti destinatari dei fondi previsti dall'art. 41, comma 2, lettera c-bis), punto 2), del decreto legislativo n. 26 del 2014, di utilizzare lo stesso criterio stabilito dal decreto del Ministro della salute 25 giugno 2021, aggiornandolo con i dati del 2022;

Considerato che dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 26 del 2014 sono stati approvati quattordici progetti di ricerca, corrente e finalizzata, rivolti alla ricerca e allo sviluppo di metodi alternativi all'utilizzo di animali, alla cui realizzazione hanno partecipato sedici tra istituti zooprofilattici sperimentali, enti pubblici di ricerca e università;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e criterio di individuazione degli enti

1. Il presente decreto individua gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le università (di seguito denominati brevemente «Enti») a cui destinare, per l'anno 2022, i fondi di cui all'art. 41, comma 2, lettera c-bis), punto 2), del decreto legislativo n. 26 del 2014.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono individuati quali destinatari dei fondi gli enti che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 26 del 2014, hanno presentato, o hanno preso parte quali unità operative, ad almeno un progetto di ricerca, corrente o finalizzata, rientrante nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 26 del 2014 ed approvato dal Ministro della salute nell'ambito dell'attività di cui all'art. 12-bis del decreto



legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente le linee di ricerca di sanità animale e di benessere animale, che prevede procedure di ricerca e sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di un metodo sostitutivo al modello animale.

Art. 2.

Enti destinatari dei fondi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto, sono individuati, quali destinatari dei fondi previsti all'art. 41, comma 2, lettera c-bis), punto 2) del decreto legislativo n. 26 del 2014, iscritti al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, i seguenti enti:

1. Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
2. Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;
3. Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
4. Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;
5. Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;
6. Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta;
7. Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;
8. Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;
9. Università di Bologna «Alma Mater Studiorum»;
10. Università di Pisa;
11. Università degli studi di Genova;
12. Università degli studi di Palermo;
13. Università degli studi di Sassari;
14. Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
15. Istituto superiore di sanità;
16. Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Assegnazione ed impiego delle risorse

1. Le risorse previste, stanziare sul capitolo 5124 p.g. 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, che, per l'anno 2022, ammontano a euro 1.600.000, sono assegnate in parti uguali, con successivo decreto del Ministero della salute, agli enti di cui all'art. 2, e devono essere impiegate per svolgere progetti di ricerca e sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di metodi sostitutivi al modello animale.

2. Entro sei mesi dall'assegnazione dei fondi di cui al presente decreto, gli enti trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 6 - una relazione illustrativa del progetto intrapreso.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2022

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
MESSA

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2625

22A06131

DECRETO 20 ottobre 2022.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;

Tenuto conto delle note pervenute nel primo trimestre dell'anno 2022, da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole tra cui: 1V-LSD; 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA; 5,3-AB-CHM-FUPPYCA; 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA; CHM-MDA-19; ADB-FUBIACA; 3-Me-PCPy, etonitazepipne, ADB-FUBHQUA, ADB-IACA, iso-(meta-metil-propcatinone); CUMIL-TsINACA; ADB-5Br-INACA; fenozolone; flubrotizolam, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel periodo dicembre 2021- febbraio 2022;

